

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 33

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui e Biondi

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24 (DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Signori Consiglieri,

la presente proposta è finalizzata a definire l'assetto delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati in relazione alle disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale articolo ha stabilito che le Regioni possono conferire, con legge, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ha disposto, inoltre, che la medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della stessa Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Ha fatto salve, infine, le disposizioni regionali vigenti che hanno trasferito le medesime funzioni amministrative.

Nelle Marche l'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006) ha trasferito ai Comuni "le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152/2006". L'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) ha confermato la medesima disposizione.

La presente proposta aggiunge alla competenza dei Comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 241, che riguarda gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, e all'articolo 242-bis, che concerne la procedura semplificata per le operazioni di bonifica. Include, poi, le funzioni amministrative di cui all'articolo 242-ter, relativo agli interventi e alle opere nei siti oggetto di bonifica. Secondo quanto sostenuto nel parere del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 243935 del 22 dicembre 2025, la legge regionale previgente non può interpretarsi estensivamente in modo tale da ricomprendere una funzione nuova. Nella proposta è chiarito anche che rientrano nella competenza dei Comuni le funzioni di cui all'articolo 249, relativo alle aree contaminate di ridotte dimensioni. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 151/2024, infatti, tali funzioni possono essere incluse tra quelle oggetto di conferimento ai Comuni, in quanto comprese tra quelle più generali previste dall'articolo 242.

La proposta di legge è composta da 4 articoli. L'articolo 1 disciplina i poteri di indirizzo e coordinamento della Regione. L'articolo 2 interviene sulle funzioni amministrative dei Comuni. L'articolo 3 contiene una disposizione transitoria. L'articolo 4 dispone l'invarianza finanziaria.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

Clausola di neutralità o invarianza finanziaria La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.	La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, che ne costituiscono oggetto, infatti, sono già in gran parte attribuite ai Comuni. Alla Regione, poi, sono già assegnati i poteri di indirizzo, coordinamento e sostitutivi. Il supporto ai Comuni, da parte della Regione, inoltre, può essere assicurato dal personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia, il cui onere risulta già stanziato a carico del bilancio di previsione 2026/2028, che opererà mediante l'utilizzo della strumentazione informatica già a disposizione della medesima struttura.
--	---